

Classificazione documento: Ambito pubblico

Oggetto: **GARA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANAGED SECURITY SERVICES DA REMOTO, DI GOVERNANCE, ANALISI DEL RISCHIO E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2737**

Il presente errata corregge sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it

ERRATA CORRIGE

A. Modifiche al Capitolato Tecnico Generale

A.1) Al par. 8.1 “Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC)”, il seguente periodo:

“Per tutti i Lotti, il profilo professionale minimo per la figura del RUAC, dovrà corrispondere al profilo Security Principal presente nell’appendice 2 al Capitolato tecnico speciale Lotti 3 e 4.”

deve intendersi così integrato:

*“Per tutti i Lotti, il profilo professionale per la figura del RUAC, dovrà corrispondere al profilo Security Principal presente nell’appendice 2 al Capitolato tecnico speciale Lotti 3 e 4 **con riferimento alle caratteristiche relative al Titolo di studio e alla Esperienza lavorativa**”.*

A.2) Al par. 8.2 “Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi”, il seguente periodo:

“Per tutti i Lotti, il profilo professionale minimo per la figura di responsabile tecnico dovrà corrispondere al Security Principal presente nell’appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4.”

deve intendersi così integrato:

*“Per tutti i Lotti, il profilo professionale per la figura di responsabile tecnico dovrà corrispondere al Security Principal presente nell’appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4 **con riferimento alle caratteristiche relative al Titolo di studio e alla Esperienza lavorativa**”.*

B. Modifiche al Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2

B.1) Al par. 3.7 “Lx.S6 – Cloud Access Security Broker (CASB)”, il seguente periodo:

*“La metrica di dimensionamento del servizio di “Cloud Security Access Broker” (CASB) è: **Numero utenti/anno** secondo le seguenti classi:*

- *Classe 1 - Fino a 100 utenti;*
- *Classe 2 - Fino a 500 utenti;*
- *Classe 3 - Fino a 2.000 utenti;*
- *Classe 4 - Fino a 5.000 utenti;*
- *Classe 5 - > 5.000 utenti.”*

deve intendersi così sostituito:

*La metrica di dimensionamento del servizio di “Cloud Security Access Broker” (CASB) è: **Numero utenti/anno** secondo le seguenti classi:*

- *Classe 1 - Fino a 100 utenti;*
- *Classe 2 - Fino a 500 utenti;*
- *Classe 3 – Fino a 1.000 utenti;*

Classificazione documento: Ambito pubblico

- Classe 4 - Fino a 2.000 utenti;
- Classe 5 - Fino a 5.000 utenti;
- Classe 6 - > 5.000 utenti.

C. Modifiche al Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4

C.1) Al par. 3.2 “**Lx.S14 - Formazione e Security awareness**”, il seguente periodo:

“La metrica di dimensionamento del servizio “Formazione e Security awareness” è: **Modulo formativo**.

La modalità di remunerazione del servizio di “Formazione e Security awareness” è: **a consumo**.”

deve intendersi così sostituito:

“La metrica di dimensionamento del servizio “Formazione e Security awareness” è: **Modulo formativo**. Il modulo formativo si intende riferito **fino ad un massimo di n. 10 utenti** destinatari della formazione.

La modalità di remunerazione del servizio di “Formazione e Security awareness” è: **a consumo**.”

D. Modifiche al Capitolato d'Oneri:

D.1) Al par. 17.1, “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica” i criteri ID C05BIS per il Lotto 1, ID C05BIS per il Lotto 2

devono intendersi modificati come segue:

“COINVOLGIMENTO DI PMI INNOVATIVE/STARTUP INNOVATIVE/IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Il presente criterio è volto a valorizzare il coinvolgimento effettivo e l'esecuzione diretta, nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, da parte di PMI innovative, startup innovative, imprese di nuova costituzione, costituite da non più di 5 anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando, e/o start-up innovative, ex art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i., nonché il valore aggiunto dalle stesse apportato.

A tal fine si chiede al concorrente di descrivere il ruolo, l'ambito e le modalità di coinvolgimento, nonché le specifiche attività, che saranno demandate alle PMI innovative e/o imprese di nuova costituzione e/o start up innovative.

Il punteggio sarà attribuito esclusivamente se il coinvolgimento di PMI innovative e/o imprese di nuova costituzione e/o start-up innovative avverrà con una o più delle seguenti modalità:

a) *concorrente partecipante in forma singola rientrante esso stesso in una delle predette tipologie di soggetti;*

b) *presenza, all'interno della compagine del RTI o Consorzio, di una o più imprese rientranti in una delle predette tipologie di soggetti. In tal caso il concorrente dovrà indicare le percentuali di esecuzione di tutti i componenti del RTI/Consorzio, ivi comprese quelle rientranti nelle predette tipologie di soggetti. Tale quota dovrà essere coerente con quanto dichiarato nella Domanda di partecipazione (in caso di discordanza tra quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica e quanto dichiarato in sede di Domanda di partecipazione, prevarrà quanto scritto nella prima sede);*

c) *tramite subappalto. In tal caso il concorrente dovrà indicare espressamente la quota percentuale delle prestazioni che il concorrente si impegna ad affidare a imprese rientranti in una delle predette tipologie. Tale quota dovrà risultare compatibile con le dichiarazioni sul subappalto riportate nella Domanda di partecipazione, fermo restando che in ogni caso, per le imprese rilevanti ai fini del presente criterio, prevarrà comunque quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica in caso di incongruenze rispetto a quanto risultante dalla Domanda di Partecipazione;*

d) *tramite avvalimento premiale, ma esclusivamente nei limiti di quanto previsto dall'art. 104, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Pertanto, dovrà essere prevista l'esecuzione diretta da parte dell'impresa ausiliaria*

Classificazione documento: Ambito pubblico

rientrante in una delle predette tipologie di soggetti e troverà in tal caso applicazione quanto previsto nella precedente lettera c).

La valutazione si baserà:

- *sul maggiore livello di coinvolgimento delle PMI innovative/imprese di nuova costituzione/start up innovative nell'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro;*
- *sul valore aggiunto apportato, nell'erogazione dei servizi in termini di innovazione e aderenza al contesto delle Amministrazioni destinatarie del lotto, dalle suddette imprese, tenuto conto del ruolo e dell'ambito di coinvolgimento delle stesse nelle attività.*

Il concorrente si impegna a garantire, nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, il coinvolgimento delle PMI innovative, delle imprese di nuova costituzione e/o delle start-up innovative secondo le modalità e le percentuali dichiarate in Offerta Tecnica ai fini del presente criterio.”.

I criteri ID C13 per il Lotto 3 e ID C13 per il Lotto 4

devono intendersi modificati come segue:

“INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il presente criterio è volto a valorizzare l'innovazione tecnologica, nonché il coinvolgimento effettivo e l'esecuzione diretta, nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, da parte di PMI innovative, startup innovative, imprese di nuova costituzione, costituite da non più di 5 anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando, e/o start-up innovative, ex art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i., nonché il valore aggiunto dalle stesse apportato.

A tal fine si chiede al concorrente di descrivere:

- 1) *le tecnologie innovative impiegate in ambito cyber che il concorrente si impegna ad adottare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, a rafforzamento della cyber resilienza della Pubblica Amministrazione contro attacchi cyber e violazioni dei dati, tra cui si indicano Intelligenza Artificiale (AI), Machine Learning, Crittografia;*
- 2) *il ruolo, l'ambito e le modalità di coinvolgimento, nonché le specifiche attività, che saranno demandate alle PMI innovative e/o imprese di nuova costituzione e/o start up innovative.*

Si precisa che:

- *per l'ambito relativo all'innovazione tecnologica di cui al punto sub 1), verrà assegnato un punteggio massimo pari a **2 punti**;*
- *per l'ambito relativo alle modalità di coinvolgimento di PMI innovative e/o imprese di nuova costituzione e/o start-up innovative di cui al punto sub 2), verrà assegnato un punteggio massimo pari a **3 punti**.*

Per ciascuno dei presenti sub-criteri troverà applicazione quanto previsto al successivo paragrafo 17.2. Ai fini della valutazione, in relazione a quanto descritto al precedente punto 2), assumerà rilievo esclusivamente il coinvolgimento di PMI innovative e/o imprese di nuova costituzione e/o start-up innovative che avvenga con una o più delle seguenti modalità:

a) *concorrente partecipante in forma singola rientrante esso stesso in una delle predette tipologie di soggetti;*

b) *presenza, all'interno della compagine del RTI o Consorzio, di una o più imprese rientranti in una delle predette tipologie di soggetti. In tal caso il concorrente dovrà indicare le percentuali di esecuzione di tutti i componenti del RTI/Consorzio, ivi comprese quelle rientranti nelle predette tipologie di soggetti. Tale quota dovrà essere coerente con quanto dichiarato nella Domanda di partecipazione (in caso di discordanza tra quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica e quanto dichiarato in sede di Domanda di partecipazione, prevarrà quanto scritto nella prima sede);*

c) *tramite subappalto. In tal caso il concorrente dovrà indicare espressamente la quota percentuale delle prestazioni che il concorrente si impegna ad affidare a imprese rientranti in una delle predette tipologie. Tale quota dovrà risultare compatibile con le dichiarazioni sul subappalto riportate nella Domanda di partecipazione, fermo restando che in ogni caso, per le imprese rilevanti ai fini del presente criterio, prevarrà*

Classificazione documento: Ambito pubblico

comunque quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica in caso di incongruenze rispetto a quanto risultante dalla Domanda di Partecipazione;

d) *tramite avvalimento premiale, ma esclusivamente nei limiti di quanto previsto dall'art. 104, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Pertanto, dovrà essere prevista l'esecuzione diretta da parte dell'impresa ausiliaria rientrante in una delle predette tipologie di soggetti e troverà in tal caso applicazione quanto previsto nella precedente lettera c).*

La valutazione si baserà:

per il punto 1)

- *sul valore aggiunto apportato dalle tecnologie offerte, complessivamente intese, nell'erogazione dei servizi, in termini di innovazione tecnologica nel contesto delle Amministrazioni destinatarie del Lotto;*

per il punto 2)

- *sul maggiore livello di coinvolgimento delle PMI innovative/imprese di nuova costituzione/start up innovative nell'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro;*
- *sul valore aggiunto apportato, nell'erogazione dei servizi in termini di innovazione e aderenza al contesto delle Amministrazioni destinatarie del lotto, dalle suddette imprese, tenuto conto del ruolo e dell'ambito di coinvolgimento delle stesse nelle attività.*

Il concorrente si impegna a garantire, nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, il coinvolgimento delle PMI innovative, delle imprese di nuova costituzione e/o delle start-up innovative secondo le modalità e le percentuali dichiarate in Offerta Tecnica ai fini del presente criterio.

D.2) Al par. 18 “Commissione giudicatrice”, il seguente periodo *“La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.”*

deve intendersi così sostituito:

“Sono previste due Commissioni giudicatrici:

- *una per i Lotti 1 e 2;*
- *una per i Lotti 3 e 4.*

Ciascuna Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.

Le Commissioni operano in piena autonomia nello svolgimento delle attività di valutazione delle offerte relative ai lotti di rispettiva competenza.”.

Di conseguenza, ogni qualvolta nel documento si fa riferimento alla Commissione si deve intendere riferita a ciascuna Commissione.

D.3) Dopo il par. 19, è inserito il seguente paragrafo:

“19-bis – Operatività delle Commissioni giudicatrici.

In ragione dell'articolazione della procedura, la valutazione delle offerte sarà svolta dalle due Commissioni giudicatrici di cui al precedente par. 18.

Ai fini dell'applicazione del solo vincolo di partecipazione di cui al precedente paragrafo 4, le Commissioni, subito dopo l'apertura delle offerte tecniche di cui al punto c) del precedente par. 19, acquisiscono reciprocamente l'elenco dei partecipanti ai quattro lotti, nonché i rispettivi Allegati 15-bis. All'esito di tale verifica, ciascuna Commissione, per i lotti di propria competenza, adotta le eventuali determinazioni conseguenti all'applicazione del predetto vincolo e procede poi con la verifica della documentazione amministrativa di cui al punto d) del precedente par. 19”.

Classificazione documento: Ambito pubblico

D.4) Al par. 20 “Valutazioni delle offerte tecniche ed economiche”, il seguente periodo

“All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, per ciascun lotto, alla formulazione della graduatoria”

deve intendersi così integrato:

*“All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, per ciascun lotto, alla formulazione della graduatoria **ed all’applicazione del vincolo di aggiudicazione, ai fini delle verifiche successive**”.*

D.5) Al par. 21-bis “Verifica documentale”, il seguente periodo:

“In caso di esito negativo della verifica tecnica, il Concorrente verrà escluso dal Lotto. La Commissione procederà alla verifica nei confronti del Concorrente presente nella posizione successiva nella graduatoria di merito.”

deve intendersi così sostituito:

In caso di esito negativo della verifica tecnica, la Commissione procederà alla rideterminazione del punteggio attribuito al Concorrente nonché, ove necessario, alla conseguente riformulazione della graduatoria. Restano ferme tutte le ulteriori attività e determinazioni da assumere sulla base della graduatoria come rideterminata.”.

E. Modifica agli Schemi di Accordo Quadro

E.1) All’art 1 – Definizioni di entrambi gli Schemi di Accordo Quadro, il seguente periodo:

*“(k) **Giorno lavorativo**: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;”*

deve intendersi sostituito come segue:

*“(k) **Giorno lavorativo**: da lunedì a sabato, esclusi festivi;”*

E.2) L’art. 8 bis - Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e conformità alla Direttiva NIS2 dello Schema di Accordo Quadro dei Lotti 1 e 2 **deve intendersi sostituito come segue:**

1. *Il Fornitore è obbligato a garantire nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi il rispetto della normativa vigente in materia di cybersicurezza ed in particolare della Direttiva (UE) 2022/2555 (“Direttiva NIS2”), dei relativi atti di recepimento nazionale, ivi incluso il Decreto Legislativo n. 138/2024 (“**Decreto NIS**”), di tutte le disposizioni attuative emanate dalle Autorità competenti e, in particolare, di quelle adottate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“**ACN**”), ivi incluse linee guida, altri atti e disposizioni tempo per tempo riferibili agli obblighi normativi applicabili. Il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle norme, dei regolamenti e dei provvedimenti che nella suddetta materia dovessero essere adottati in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi.*
2. *In particolare, per i Contratti esecutivi affidati da un’Amministrazione qualificata come soggetto essenziale o importante ai sensi del Decreto NIS (“**Amministrazione NIS**”), nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità con riguardo all’oggetto contrattuale, secondo le modalità e i termini di cui al Decreto NIS e delle relative disposizioni attuative, il Fornitore è obbligato a:*
 - a) *adottare, implementare, rivedere e mantenere aggiornate misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete che l’Amministrazione NIS utilizza nelle sue attività o nella fornitura dei suoi servizi, nonché a rispettare i requisiti di sicurezza applicabili all’oggetto della fornitura ai sensi del Decreto NIS e delle relative disposizioni attuative, anche per prevenire o ridurre al minimo l’impatto di incidenti per i destinatari dei servizi dell’Amministrazione NIS e per altri servizi;*
 - b) *assicurare l’applicazione di adeguate misure di sicurezza nella catena di approvvigionamento - incluse le prestazioni e i beni di terze parti, tra i quali subappaltatori e subfornitori, subcontraenti e titolari di contratti continuativi di cooperazione, dei quali resta in ogni caso pienamente responsabile – assicurandone l’affidabilità, nonché prevedendo nei relativi contratti clausole in*

Classificazione documento: Ambito pubblico

materia di cybersicurezza coerenti con gli obblighi di cui al Decreto NIS e alle relative disposizioni attuative, altresì verificandone periodicamente l'adeguatezza;

- c) mantenere un inventario aggiornato degli ulteriori fornitori e forniture appartenenti alla catena di approvvigionamento con potenziali impatti sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete dell'Amministrazione NIS, che comprenda almeno gli estremi di contatto del referente della fornitura e la tipologia di fornitura, rendendoli noti all'Amministrazione NIS.*
- d) definire e rendere noti all'Amministrazione NIS i ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza informatica assegnati al proprio personale impiegato nell'esecuzione dei Contratti esecutivi;*

3. Il Fornitore è tenuto a:

- a) rendere disponibili evidenze documentali aggiornate attestanti l'adozione dei requisiti di sicurezza con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni (PDF) o Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) (es. policy, procedure, certificazioni, audit report, risk assessment), nonché la mappatura della catena di approvvigionamento di cui al precedente comma 2, lett. b) e c), del presente articolo, entro **7 giorni solari** dalla relativa richiesta, o entro il termine maggiore che sarà assegnato dall'Amministrazione NIS, pena l'applicazione delle **penali** di cui oltre;*
- b) comunicare tempestivamente, in ogni caso entro **10 giorni solari** dall'occorrenza, eventuali modifiche rilevanti del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell'esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, in qualsiasi modo inficiare il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al presente articolo, ivi comprese le variazioni nella catena di subfornitura, pena l'applicazione delle **penali** di cui oltre;*
- c) collaborare con l'Amministrazione NIS ai fini dell'adempimento degli obblighi ad essa applicabili ai sensi della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, fermo restando che tali obblighi restano in capo all'Amministrazione NIS stessa;*
- d) garantire che il proprio personale impiegato nell'esecuzione dei Contratti esecutivi, ivi compreso il personale delle terze parti della catena di approvvigionamento, sia adeguatamente formato in materia di sicurezza informatica.*

4. Il Fornitore in ogni caso è tenuto a:

- a) segnalare all'Amministrazione NIS, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico Speciale e relativa Appendice 1, eventuali incidenti di sicurezza considerati significativi ai sensi della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo e che possano impattare sui sistemi informativi e di rete dell'Amministrazione NIS e sui servizi da questa erogati, fornendo tutte le informazioni utili per la gestione e per l'eventuale notifica dell'evento, pena l'applicazione delle **penali** di cui oltre. Resta fermo, in ogni caso, che gli obblighi di notifica alle Autorità competenti, ivi incluso il CSIRT Italia istituito presso l'ACN, sono posti direttamente in capo all'Amministrazione NIS;*
- b) garantire il costante aggiornamento delle misure adottate in funzione dell'evoluzione normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, del mutamento del contesto di rischio e delle minacce cyber e di eventuali indicazioni o linee guida emanate dalle autorità competenti, del mutamento della mappatura della catena della fornitura;*
- c) ove le prestazioni di cui ai Contratti esecutivi comprendano lo sviluppo, la personalizzazione o la manutenzione di software, adottare pratiche di sviluppo sicuro del software e sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (security by design e by default);*
- d) ove applicabile in considerazione delle prestazioni di cui ai Contratti esecutivi, applicare adeguate misure per la sicurezza dei dati, ivi compresi protocolli di cifratura per i dati a riposo e in transito, nonché adeguate procedure di backup e ripristino;*
- e) in caso di cessazione o scadenza dei Contratti esecutivi, ovvero in caso di risoluzione, provvedere alla restituzione e/o alla cancellazione sicura di tutti i dati dell'Amministrazione NIS.*

5. L'Amministrazione NIS ha la facoltà di effettuare, direttamente o tramite terzi incaricati, verifiche e audit, anche a campione e con riferimento alla catena di approvvigionamento, finalizzati ad accertare

Classificazione documento: Ambito pubblico

*la conformità delle misure, politiche, piani adottati dal Fornitore rispetto agli obblighi assunti. Il Fornitore è tenuto a fornire la massima collaborazione, garantendo l'accesso ai locali, ai sistemi e alla documentazione pertinente. In caso di rilievi emersi a seguito di audit o verifiche, il Fornitore è tenuto a predisporre e attuare, entro **10 giorni solari** dalla comunicazione del verbale di audit, o entro un diverso termine fissato dall'Amministrazione NIS in ragione della portata dei rilievi, un piano di remediation, corredato di cronoprogramma, pena l'applicazione delle **penali** di cui oltre.*

6. *Resta ferma la facoltà per Consip per eseguire verifiche e monitoraggi sull'esecuzione dei sopra indicati obblighi con le modalità definite nella Convenzione/Accordo Quadro.*
7. *La violazione degli obblighi di cui al presente articolo può costituire grave inadempimento e di conseguenza, Consip e l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, possono risolvere rispettivamente la Convenzione/Accordo Quadro e i contratti esecutivi."*

L'art. 8 bis - Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e conformità alla Direttiva NIS2 dello Schema di Accordo Quadro dei Lotti 3 e 4 **deve intendersi sostituito come segue:**

1. *Il Fornitore è obbligato a garantire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi il rispetto della normativa vigente in materia di cybersicurezza ed in particolare della Direttiva (UE) 2022/2555 ("Direttiva NIS2"), dei relativi atti di recepimento nazionale, ivi incluso il Decreto Legislativo n. 138/2024 ("**Decreto NIS**"), di tutte le disposizioni attuative emanate dalle Autorità competenti e, in particolare, di quelle adottate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ("**ACN**"), ivi incluse linee guida, altri atti e disposizioni tempo per tempo riferibili agli obblighi normativi applicabili. Il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle norme, dei regolamenti e dei provvedimenti che nella suddetta materia dovessero essere adottati in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi.*
2. *In particolare, per i Contratti esecutivi affidati da un'Amministrazione qualificata come soggetto essenziale o importante ai sensi del Decreto NIS ("**Amministrazione NIS**"), nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità con riguardo all'oggetto contrattuale, secondo le modalità e i termini di cui al Decreto NIS e delle relative disposizioni attuative, il Fornitore è obbligato a:*
 - a) *adottare, implementare, rivedere e mantenere aggiornate misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete che l'Amministrazione NIS utilizza nelle sue attività o nella fornitura dei suoi servizi, nonché a rispettare i requisiti di sicurezza applicabili all'oggetto della fornitura ai sensi del Decreto NIS e delle relative disposizioni attuative, anche per prevenire o ridurre al minimo l'impatto di incidenti per i destinatari dei servizi dell'Amministrazione NIS e per altri servizi;*
 - b) *assicurare l'applicazione di adeguate misure di sicurezza nella catena di approvvigionamento - incluse le prestazioni e i beni di terze parti, tra i quali subappaltatori e subfornitori, subcontraenti e titolari di contratti continuativi di cooperazione, dei quali resta in ogni caso pienamente responsabile – assicurandone l'affidabilità, nonché prevedendo nei relativi contratti clausole in materia di cybersicurezza coerenti con gli obblighi di cui al Decreto NIS e alle relative disposizioni attuative, altresì verificandone periodicamente l'adeguatezza;*
 - c) *mantenere un inventario aggiornato degli ulteriori fornitori e forniture appartenenti alla catena di approvvigionamento con potenziali impatti sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete dell'Amministrazione NIS, che comprenda almeno gli estremi di contatto del referente della fornitura e la tipologia di fornitura, rendendoli noti all'Amministrazione NIS.*
 - d) *definire e rendere noti all'Amministrazione NIS i ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza informatica assegnati al proprio personale impiegato nell'esecuzione dei Contratti esecutivi;*
3. *Il Fornitore è tenuto a:*
 - a) *rendere disponibili evidenze documentali aggiornate attestanti l'adozione dei requisiti di sicurezza con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni (PDF) o Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) (es. policy, procedure, certificazioni, audit report, risk assessment), nonché la mappatura della catena di approvvigionamento di cui al precedente comma 2, lett. b) e c), del presente articolo, entro **7 giorni solari** dalla relativa richiesta, o entro il termine maggiore che sarà assegnato dall'Amministrazione NIS, pena l'applicazione delle **penali** di cui oltre;*

Classificazione documento: Ambito pubblico

- b) *comunicare tempestivamente, in ogni caso entro 10 giorni solari dall'occorrenza, eventuali modifiche rilevanti del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell'esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, in qualsiasi modo inficiare il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al presente articolo, ivi comprese le variazioni nella catena di subfornitura, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;*
 - c) *collaborare con l'Amministrazione NIS ai fini dell'adempimento degli obblighi ad essa applicabili ai sensi della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, fermo restando che tali obblighi restano in capo all'Amministrazione NIS stessa;*
 - d) *garantire che il proprio personale impiegato nell'esecuzione dei Contratti esecutivi, ivi compreso il personale delle terze parti della catena di approvvigionamento, sia adeguatamente formato in materia di sicurezza informatica.*
4. *Il Fornitore in ogni caso è tenuto a:*
- a) *segnalare all'Amministrazione NIS, senza ritardo e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 25 del Decreto NIS, eventuali incidenti di sicurezza considerati significativi ai sensi della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo e che possano impattare sui sistemi informativi e di rete dell'Amministrazione NIS e sui servizi da questa erogati, fornendo tutte le informazioni utili per la gestione e per l'eventuale notifica dell'evento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Resta fermo, in ogni caso, che gli obblighi di notifica alle Autorità competenti, ivi incluso il CSIRT Italia istituito presso l'ACN, sono posti direttamente in capo all'Amministrazione NIS;*
 - b) *garantire il costante aggiornamento delle misure adottate in funzione dell'evoluzione normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, del mutamento del contesto di rischio e delle minacce cyber e di eventuali indicazioni o linee guida emanate dalle autorità competenti, del mutamento della mappatura della catena della fornitura;*
 - c) *ove le prestazioni di cui ai Contratti esecutivi comprendano lo sviluppo, la personalizzazione o la manutenzione di software, adottare pratiche di sviluppo sicuro del software e sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (security by design e by default);*
 - d) *ove applicabile in considerazione delle prestazioni di cui ai Contratti esecutivi, applicare adeguate misure per la sicurezza dei dati, ivi compresi protocolli di cifratura per i dati a riposo e in transito, nonché adeguate procedure di backup e ripristino;*
 - e) *in caso di cessazione o scadenza dei Contratti esecutivi, ovvero in caso di risoluzione, provvedere alla restituzione e/o alla cancellazione sicura di tutti i dati dell'Amministrazione NIS.*
5. *L'Amministrazione NIS ha la facoltà di effettuare, direttamente o tramite terzi incaricati, verifiche e audit, anche a campione e con riferimento alla catena di approvvigionamento, finalizzati ad accertare la conformità delle misure, politiche, piani adottati dal Fornitore rispetto agli obblighi assunti. Il Fornitore è tenuto a fornire la massima collaborazione, garantendo l'accesso ai locali, ai sistemi e alla documentazione pertinente. In caso di rilievi emersi a seguito di audit o verifiche, il Fornitore è tenuto a predisporre e attuare, entro 10 giorni solari dalla comunicazione del verbale di audit, o entro un diverso termine fissato dall'Amministrazione NIS in ragione della portata dei rilievi, un piano di remediation, corredato di cronoprogramma, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.*
6. *Resta ferma la facoltà per Consip per eseguire verifiche e monitoraggi sull'esecuzione dei sopra indicati obblighi con le modalità definite nella Convenzione/Accordo Quadro.*

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo può costituire grave inadempimento e di conseguenza, Consip e l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, possono risolvere rispettivamente la Convenzione/Accordo Quadro e i contratti esecutivi.”.

E.3) L'art. 7 di entrambi gli Schemi di Accordo Quadro viene integrato come segue:

- il comma 5, lett. c), al secondo bullet, “l'Invio tramite PEC, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo all'attivazione dell'Accordo Quadro, la relazione “ANDAMENTO ANNUALE DELLA FORNITURA” esplicativa dell'andamento della fase di attivazione indicante almeno la numerosità dei contratti stipulati, la distribuzione di acquisto per servizio e per aggregati di Amministrazioni, il fatturato, gli indicatori di

Classificazione documento: Ambito pubblico

avanzamento, i volumi di attività svolte, le penali applicate, le criticità rilevate e il rispetto delle quote di esecuzione destinate alle PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative relativamente all'anno precedente a quello di riferimento".

Inoltre, con specifico riferimento allo Schema di Accordo Quadro dei Lotti 1 e 2:

- sempre in relazione all'articolo 7, viene aggiunto il seguente comma 21: "A parziale deroga rispetto a quanto previsto al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri, qualora il Fornitore abbia formulato offerta migliorativa in relazione al criterio "COINVOLGIMENTO DI PMI INNOVATIVE/STARTUP INNOVATIVE/IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE", il medesimo sarà tenuto a garantire, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, il rispetto degli impegni assunti in Offerta Tecnica con riferimento al coinvolgimento delle PMI innovative, delle Imprese di nuova costituzione e delle Startup Innovative.

In particolare, il Fornitore sarà tenuto a garantire, distintamente, il rispetto:

a) delle quote di esecuzione attribuite alle PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative indicate in Offerta Tecnica quali componenti del RTI o del Consorzio.

b) delle quote di prestazioni destinate alle PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative indicate in Offerta Tecnica quali soggetti subappaltatori (anche eventualmente nelle ipotesi di cui all'art. 104, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023).

Fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata (anche in termini di valore aggiunto apportato), qualora, nei casi previsti dal D.Lgs.36/2023, si renda necessaria, in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, la sostituzione/estromissione di una delle PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative indicate nel criterio, il Fornitore sarà tenuto a garantire il rispetto delle quote di esecuzione destinate alle sole PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative indicate in Offerta Tecnica e non estromesse/sostituite, e contestualmente il rispetto della quota complessiva destinata alle PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative risultante dall'Offerta Tecnica. In particolare: i) con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata così come previsto al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri; ii) tuttavia, dopo la conclusione del primo anno dall'attivazione dell'Accordo Quadro, alla fine di ciascun anno successivo all'attivazione dell'Accordo Quadro (sino a quando sarà ancora in vigore l'ultimo dei Contratti Esecutivi stipulati), le quote destinate alle PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative come sopra indicate dovranno essere rispettate (a livello di Quota complessiva dell'Accordo Quadro destinata al Fornitore in relazione al periodo di riferimento).

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento alle quote date in subappalto (anche mediante art. 104, comma 3, del D.Lgs. 36/2023).

Ai fini di quanto sopra, il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip S.p.A. l'apposita relazione "Andamento annuale della fornitura" di cui al precedente comma 5, lett. c), del presente articolo. Qualora dalla predetta relazione emerga il mancato rispetto degli impegni assunti in Offerta Tecnica in relazione al criterio "Coinvolgimento di PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione", ciò potrà costituire grave inadempimento contrattuale ai fini dell'applicazione dell'art. 15."

Infine, con specifico riferimento allo Schema di Accordo Quadro dei Lotti 3 e 4:

- sempre in relazione all'articolo 7, viene aggiunto il seguente comma 21: "A parziale deroga rispetto a quanto previsto al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri, qualora il Fornitore abbia formulato offerta migliorativa in relazione al criterio "INNOVAZIONE TECNOLOGICA", il medesimo sarà tenuto a garantire, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, il rispetto degli impegni assunti in Offerta Tecnica con riferimento al coinvolgimento delle PMI innovative, delle Imprese di nuova costituzione e delle Startup Innovative. In particolare, il Fornitore sarà tenuto a garantire, distintamente, il rispetto:

a) delle quote di esecuzione attribuite alle PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative indicate in Offerta Tecnica quali componenti del RTI o del Consorzio.

b) delle quote di prestazioni destinate alle PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative indicate in Offerta Tecnica quali soggetti subappaltatori (anche eventualmente nelle ipotesi di cui all'art. 104, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023).

Classificazione documento: Ambito pubblico

Fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata (anche in termini di valore aggiunto apportato), qualora, nei casi previsti dal D.Lgs.36/2023, si renda necessaria, in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, la sostituzione/estromissione di una delle PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative indicate nel criterio, il Fornitore sarà tenuto a garantire il rispetto delle quote di esecuzione destinate alle sole PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative indicate in Offerta Tecnica e non estromesse/sostituite, e contestualmente il rispetto della quota complessiva destinata alle PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative risultante dall'Offerta Tecnica. In particolare: i) con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata così come previsto al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri; ii) tuttavia, dopo la conclusione del primo anno dall'attivazione dell'Accordo Quadro, alla fine di ciascun anno successivo all'attivazione dell'Accordo Quadro (sino a quando sarà ancora in vigore l'ultimo dei Contratti Esecutivi stipulati), le quote destinate alle PMI innovative/Imprese di nuova costituzione/Startup Innovative come sopra indicate dovranno essere rispettate (a livello di Quota complessiva dell'Accordo Quadro destinata al Fornitore in relazione al periodo di riferimento). Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento alle quote date in subappalto (anche mediante art. 104, comma 3, del D.Lgs. 36/2023). Ai fini di quanto sopra, il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip S.p.A. l'apposita relazione "Andamento annuale della fornitura" di cui al precedente comma 5, lett. c), del presente articolo. Qualora dalla predetta relazione emerga il mancato rispetto degli impegni assunti in Offerta Tecnica in relazione al criterio "Coinvolgimento di PMI innovative/Startup innovative/Imprese di nuova costituzione", ciò potrà costituire grave inadempimento contrattuale ai fini dell'applicazione dell'art. 15."

F. Modifiche all'Appendice 1 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 e del Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4

F.1) Al par. 2 dell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico speciale Lotti 1 e 2

la tabella "MATRICE DI CORRISPONDENZA INDICATORI DI QUALITÀ ED AZIONI CONTRATTUALI" deve intendersi così integrata:

IQ 17 - Tempo di redazione della Relazione finale post risoluzione		X
---	--	----------

F.2) Al par. 3.2 "IQ02 – Impegni assunti in offerta tecnica" di entrambe le Appendici 1

la riga della tabella dell'indicatore IQ02 deve intendersi così integrata:

Dati da rilevare	N_IMP = Numero impegni assunti dal Fornitore in offerta tecnica non adempiuti
------------------	---

G. Pubblicazione documenti

Si rende noto che:

- il Capitolato d'Oneri è stato sostituito dal documento "ID 2737 – Capitolato d'oneri_New";
- gli Schemi di Accordo Quadro sono stati entrambi sostituiti dai documenti con l'estensione _New;
- il Capitolato Tecnico Generale è sostituito dal documento "ID 2737 – Capitolato Tecnico Generale_New";
- il Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 è sostituito dal documento "ID 2737 – Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2_New";
- il Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4 è sostituito dal documento "ID 2737 – Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4_New";

Classificazione documento: Ambito pubblico

- l'Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2 è sostituito dal documento "ID 2737 – Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale Lotti 1 e 2_New;
- l'Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4 è sostituito dal documento "ID 2737 – Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4_New.

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)